

Comune di Cetraro

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

— o o o —

Approvato con deliberazione consiliare n. *12* del *30.06.2011*

Comune di Cetraro

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Cetraro disciplina con il presente regolamento, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, ai sensi del D. Lgs 03 aprile 2006, n°152 "Norme in Materia Ambientale" e successive modifiche e integrazioni, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 152/06;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

3. Sono rimandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in applicazione all'art.238 del D. Lgs n.152/06.

ART. 2 FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune di Cetraro provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti Urbani e dei rifiuti assimilati nonché alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione esercitata in regime di privativa nelle forme di cui ai decreti legislativi n.267/2000, n°151/2005, n°152/2006 e n°04/2008 con la stipula di apposito contratto di servizio.

2. Il Comune di riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione dei rifiuti costituenti competenza facoltativa.

3. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto e smaltimento/recupero) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati e provvede a:

- a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b) definire, in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori da utilizzare dagli utenti per il conferimento dei rifiuti, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- f) assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo secondo gli scaglioni di percentuale minime stabilite dal D.Lgs, 152/06 e ss.mm.ii..

4. Il soggetto operante verrà di seguito menzionato come Ente Gestore, ed avrà la facoltà di apportare autonomamente eventuali modifiche ed integrazioni migliorative alle modalità di esecuzione dei servizi, purchè non in contrasto con quanto definito dal Contratto di Servizio.

ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente;

2. L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;

3. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- d) istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- e) migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
- f) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- g) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento per Rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D. Lgs. N.152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono Rifiuti Urbani (RU):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n°152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. n°152/06

4. Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del D.Lgs. n°152/06;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettere i) del D.Lgs. n°152/06;
- d) i rifiuti da attività artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti (compresi i natanti);
- k) il combustibile derivato dai rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

5. Sono Pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco al capitolo 20.00.00 di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n°152/06, sulla base degli allegati G. H ed I alla medesima parte quarta;

6. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- a) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c) siringhe;
- d) batterie, pile ed accumulatori;
- e) lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

7. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

8. Si intendono per Rifiuti Urbani Ingombranti i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

9. Si intendono per Rifiuti urbani interni:

- g) rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- h) rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune);
- i) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione,
- j) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

10. Si intendono per Rifiuti Urbani Esterni :

- a) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- b) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;

- c) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- d) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

11. I Rifiuti Misti: sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) perché devono essere raccolti in modo distinto.

12. I Rifiuti Omogenei: sono costituiti da materiali omogenei quali vetro, carta, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero.

13. Con Flusso Distinto si indica sia un insieme di rifiuti omogenei o non omogenei provenienti da raccolta differenziata, sia un insieme di rifiuti aventi una caratteristica comune, ad esempio la possibilità di essere utilizzati per produrre compost. Distinto è anche il flusso dei "Rifiuti misti".

14. Si intendono per Rifiuti di Imballaggi quei prodotti adibiti :

- a) a contenere,
- b) a proteggere,
- c) consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore,
- d) assicurare la presentazione di determinate merci e che rientrano nella categoria dei rifiuti come definiti dai precedenti commi.
- e) Vengono suddivisi in:
 - I) Imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
 - II) Imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita
 - III) Imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

ART. 5 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, in altre parole consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

contenitore: recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore. Si riconoscono tra detti contenitori i cassonetti, muniti di ruote e non, le campane per la raccolta di rifiuti secchi e riciclabili e altri contenitori che debbono in ogni caso rispettare norme igienico-sanitarie per evitare danni alla salute;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;

dissipatore: attrezzatura per la triturazione della frazione organica domestica;

filiere: sistema di identificazione di una merce;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

piattaforma autorizzata: area attrezzata per il trattamento dei Rifiuti Urbani e/o speciali, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

raccolta per punti: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti da cassonetti di grandi dimensioni (scarrabili) depositati per un tempo breve (un giorno) in date e punti del territorio comunale concordati allo scopo di facilitare agli Utenti il conferimento di detti Rifiuti;

raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore;

raccolta su chiamata: raccolta di particolari Rifiuti concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente Gestore;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

recupero: le operazioni previste nell'art. 181 del D.Lgs. 152/06;

centro di raccolta-ecocentro: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari Contenitori, per il Conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti come vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi), RUP (diversi tipi);

smaltimento: le operazioni previste nell'art. 182 del D.Lgs. n°152/06;

spazzamento: operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni così come definiti all'ART: 4, comma 10;

stazione mobile: mezzo mobile autorizzato itinerante in città, munito di scomparti a tenuta stagna per la raccolta di rifiuti provenienti da abitazioni civili, prevalentemente costituiti da Rifiuti Urbani Pericolosi;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs.n. 152/06 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del citato D. Lgs.n. 152/06;

trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (centro di raccolta locale) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica);

valorizzazione: ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti come pressatura in balle, pellettizzazione, ecc.

ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi Domestici o Assimilati, sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.
2. I Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere contenuti e conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad accumulare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente Gestore.

4. Il conferimento in cassonetti, bidoncini, trespoli e/o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori, dopo l'uso;
- b) gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
- c) nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- d) nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- e) i rifiuti misti dovranno essere introdotti nei cassonetti in sacchi ben chiusi, in modo da evitare l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti;
- f) deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore e/o sacco ad essa predisposto.

6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

7. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.

8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'ART. 7, comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Dirigente preposto del Comune dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

9. Il Dirigente preposto del Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 7 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. E' vietato il conferimento di rifiuti oggetto di Raccolta Differenziata nei cassonetti predisposti per la raccolta dei rifiuti misti. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, spiagge e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

3. E' inoltre vietato:

- a) rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale e nel centro di raccolta-isola ecologica-ecocentro;
- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
- c) esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dall'Ente Gestore;
- d) danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
- e) spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- g) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- h) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
- i) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. n.22/97;
- j) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- k) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- l) abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
- m) incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie);
- n) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;
- o) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

4. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

ART. 8 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. E' obbligatoria l'attivazione delle seguenti Raccolte Differenziate:

- a) frazione secca recuperabile (vetro, carta, cartone, plastica, legno, metalli), per il successivo conferimento a impianti di recupero;
- b) frazione verde nonché frazione putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione ;
- c) rifiuti urbani ingombranti;
- d) rifiuti urbani pericolosi.

2. Ai sensi dell'art. 205 "misure per incrementare la raccolta differenziata" comma 1 lettera c) del D.Lgs. 03 aprile 2006, n°152, ogni ambito territoriale, deve assicurare una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

3. Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle Raccolte Differenziate, ai quali dovrà ispirarsi l'apposito Contratto di Servizio.
4. Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno intervenire nel caso in cui l'Autorità d'Ambito del costituendo ATO "Ambito Territoriale Ottimale", stabilisca per il Comune di Cetraro, obiettivi e modalità di raccolta differenziata diversi da quelli definiti nel presente Regolamento e dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
5. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di rifiuti urbani, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private.
6. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Parrocchie e Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al Titolo VI.
7. L'Ente Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie, l'Ente Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.
8. Potranno essere attivate forme sperimentali di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco può emettere, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti normative, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE

1. Il Comune, oltre a poter prevedere la raccolta della frazione umida con contenitori stradali di prossimità, consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della tariffa da definirsi nell'apposito regolamento e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani domestici.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).
3. Le utenze domestiche interessate stipulano con l'Amministrazione Comunale apposite convenzioni.

4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Umida e Verde dei Rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.

5. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.

Titolo II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

ART. 11 CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

1. In attesa della emanazione da parte dello Stato, delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4, dell'art. 195 del D.Lgs. n°152/06, che fisseranno i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento nonché della conseguente applicazione della tassa-tariffa, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3, lettera a), c), d), e), f), e g) del D.Lgs. n°152/06, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità, con assoluta esclusione degli imballaggi terziari e secondo i criteri definiti all'art. 12 del presente Regolamento.

2. Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rispettano i criteri quali e quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti con ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dall'Ente Gestore per l'avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza.

3. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente Gestore.

ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, o similari:

Accessori per l'informatica

Alimenti (scarti di) non liquidi

Alimenti deteriorati

Alimenti inscatolati deteriorati

Animali (residui di estrazione di principi attivi)

Bacelli

Bucce

Caffè (scarti di)

Camere d'aria

Carta

Carta adesiva

Carta (fogli di)

Carta metallizzata

Carta plastificata

Cartone

Caseina

Cassette

Caucciù (polvere, manufatti e ritagli di)

Cavi (materiale elettrico)

Cellophane

Feltri (tessuti non tessuti)
Ferro (manufatti di)
Fibre (scarti di)
Fiori (scarti di)
Fusti (vuoti)
Frutta (scarti di lavorazione)
Erbe (scarti di)
Gesso (frammenti di)
Gesso (pannelli di)
Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)
Imbottiture
Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia)
Juta (scarti di)
Lane di vetro
Latta (fusti di)
Lattine
Lastre (fotografiche e radiografiche)
Legno (pannelli di)
Legno (scarti di)
Legno (pasta di, anche umida purché palabile)
Linoleum
Materiale elettrico (cavi)
Metallo (imballaggi)
Moquette
Molitoria (scarti di industria)
Nastri abrasivi
Ortaggi (scarti di lavorazione)
Paglia (prodotti di paglia)
Pagliette (di ferro)
Pastificazione (residui di industria)
Pavimenti (scarti di)
Plastica
Plastica (fogli metallizzati di)
Plastica (fusti di)
Plastica (pannelli di)
Pelli
Pelli (similpelle)
Pellicole
Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di)
Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
Rivestimenti (in guaine)
Roccia (lana di)
Sacchi (di carta o plastica)
Sanse esauste

Segatura
Spugna di ferro
Stracci
Stucco (frammenti di)
Sgranatura (scarti di)
Sughero (frammenti e manufatti di)
Tappezzeria
Tessuti (non tessuti)
Tessuto (scarti e ritagli di)
Trucioli di legno
Vegetali (scarti di)
Vegetali (residui di estrazione di principi attivi)
Verdure (scarti di)
Vetro (fusti di)
Vimini (frammenti e manufatti di)

2. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Ente Gestore, ed esempio :
 - I) consistenza non solida;
 - II) produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - III) fortemente maleodoranti;
 - IV) eccessiva polverulenza.
- d) non devono appartenere al seguente elenco:
 - (1) rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - (2) rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - (3) rifiuti di imballaggi terziari;
 - (4) rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

ART. 13 TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani viene applicata la Tassa-Tariffa, nei modi stabiliti dal relativo regolamento.
2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito dell'Ente Gestore, comporterà una riduzione della Tassa-Tariffa, da definirsi nell'apposito regolamento.

ART. 14 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO

1. La raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a totale carico del produttore, che deve stipulare appositi contratti con ditte specializzate.

2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario previsto dalla normativa vigente.

ART. 15 COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Allo scopo di rendere più rapide le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico-sanitario e/o che presentino dubbi interpretativi, l'Ente Gestore si avvarrà di apposita Commissione Tecnica Consultiva così composta:

- un funzionario nominato dalla Provincia di Cosenza;
- due funzionari nominati dal Comune, di cui uno con funzioni di Segretario della Commissione;
- il Direttore dell'Ente Gestore e due tecnici nominati dall'Ente Gestore;
- un funzionario nominato dall'ARPACAL.

Potranno partecipare alle riunioni, come consulenti, esperti nominati da ciascun Ente.

2. I verbali della Commissione dovranno essere trasmessi ai componenti tecnici, che ne cureranno l'inoltro agli Enti di appartenenza, per opportuna conoscenza.

Titolo III – AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 16 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E DI CONFERIMENTO

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi ad alta densità abitativa dove sia possibile assicurare tecnicamente il regolare espletamento del servizio.

Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.

2. Sono da intendersi "Zone Servite" dall'espletamento del pubblico servizio:

- quelle in cui viene espletato il servizio domiciliare – porta a porta;
- quelle ricadenti all'interno delle aree perimetrale e/o quella che sono di fatto servite, ovvero, l'abitazione - utenza posta a distanza non superiore a ml. 650,00 dal punto di raccolta (cassonetto-contenitore e/o postazione di conferimento);

Altresì, sono da ritenersi "Zone non Servite" dall'espletamento del pubblico servizio, quelle zone poste fuori dalle aree perimetrale i cui immobili risultano essere situati ad una distanza superiore di ml. 650,00 dal più vicino punto di raccolta (cassonetto-contenitore e/o postazione di conferimento).

3. il numero dei contenitori e le relative capacità, nonché le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionate al numero delle utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.

4. I Rifiuti Urbani ed Assimilati devono essere conferiti a cura del produttore nei diversi luoghi e/o contenitori, secondo la tipologia di rifiuti da conferire e le modalità riportate negli articoli successivi ed adottate dall'Ente Gestore.

5. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non coperte dal servizio di raccolta, deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti al punto di raccolta più vicino.

6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al successivo art.12 del presente Regolamento, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite dal Gestore del servizio o dall'Amministrazione Comunale.

7. I luoghi e i contenitori sono elencati di seguito:

- a) nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
- b) nei centri di raccolta - ecocentri;
- c) presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento;
- d) ai mezzi mobili autorizzati ed attrezzati;
- e) nei contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di Rifiuti Speciali Assimilati;
- f) mediante dissipatori.

ART. 17 CONTENITORI STRADALI DEDICATI

1. I contenitori stradali devono essere dislocati in spazi, ove possibile opportunamente allestiti, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.
2. I cassonetti e/o contenitori sia per la raccolta del secco che quelli per la raccolta differenziata devono essere collocati di regola in area pubblica o privata soggetto ad uso pubblico, e su ognuno di essi devono essere apposti oltre che a cartelli adesivi indicanti il rifiuto che vi si può introdurre anche apposita segnaletica indicante il divieto di sosta e stradale catarifrangente per evidenziare di notte la presenza dello stesso.
3. L'Ente Gestore può collocare i contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:
 - a) particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
 - b) produzione di Rifiuti in quantità tale per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.
4. Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere compatibili con quelli dell'Ente Gestore del servizio.
5. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Devono inoltre essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti, quando necessarie.
6. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Ente Gestore del servizio.
8. E' vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e/o contenitori, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
10. La posizione di ogni cassonetto, bidoncino e di ogni altro contenitore per i rifiuti su tutto il territorio comunale, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dall'Ente Gestore sentito il competente Settore del Comune.
11. Cassonetti e/o contenitori dovranno essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili e , ove possibile, di quelli non conferibili ma oggetto di errori di conferimento da parte degli utenti, le modalità di conferimento (es. sacchi chiusi per secco non riciclabile, sfusi per il multimateriale, contenitori in plastica schiacciati) e i principali divieti.

ART. 18 DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

E' vietata la collocazione dei contenitori :

1. entro una distanza di 5 metri da :

- a) incroci di strade extraurbane ad alto scorrimento;
- b) passaggi pedonali;
- c) semafori;
- d) finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
- e) ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e Farmacie.

La presente disposizione non si applica alle zone del Centro Storico

2. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

3. entro una distanza di almeno 10 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;

4. entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

ART. 19 CONTENITORI STRAORDINARI POSIZIONATI IN PUNTI SPECIFICI

Il Comune, in occasione di mercati tradizionali, fiere e manifestazioni straordinarie, provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà, se necessario, (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità, per tutta la durata dell'evento.

ART. 20 CENTRO DI RACCOLTA - ECOCENTRI

1. La localizzazione dei centri di raccolta – ecocentri - isola ecologica terranno conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di smaltimento. Il Produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi Contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto

2. E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità dei centri di raccolta-ecocentri-isole ecologiche, quando queste sono chiuse o non presidiate.

3. E' vietato il conferimento di rifiuti in detti centri da parte di utenti esterni al Comune di Cetraro.

ART. 21 CONFERIMENTO DEI "RIFIUTI OMOGENEI"

1. E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori (o luoghi) situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche (chioschi, bar,) dei seguenti rifiuti con le modalità specificate:

- a) Vetro – bottiglie e contenitori vuoti, tappi sfusi ;
- b) Carta e cartone – non introdurre le buste di nylon e carta plastificata;
- c) Plastica – solo bottiglie e flaconi di plastica schiacciati in modo da ridurre il loro volume;
- d) Metalli tipo lattine di alluminio e stagnola, acciaio;
- e) Organico – negli appositi sacchetti ben chiusi.

2. Per i rifiuti di cui alle lettere da a, b, c, d del precedente comma è altresì possibile il conferimento diretto nei centri di raccolta – ecocentri – isole ecologiche semplici, se istituite.

3. Sono da ritenersi Rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i Rifiuti Speciali Assimilati poiché, per la loro stessa definizione, comprendono le categorie merceologiche elencate al precedente comma 1.

4. I contenitori per vetro, carta, plastica, metalli saranno collocati innanzitutto nelle normali piazzole destinate ad ospitare anche altri contenitori per rifiuti, tipicamente "Rifiuti misti".

5. Saranno altresì collocati nelle immediate vicinanze degli edifici pubblici e/o ad uso pubblico (Municipio, Scuole, Stazione Ferroviaria, Impianti Sportivi,). Verranno poi collocati presso i rivenditori di prodotti che generano quei tipi di rifiuti .

6. L'Ente Gestore potrà modificare, a seguito di formale provvedimento del Comune, i criteri di separazione, anche in relazione alle attrezzature disponibili.

ART. 22 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi:

- a) nei cassonetti;
- b) nei punti di accumulo specifici per raccogliere Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani o destinati ad accogliere Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.

2. Tutti i RUP andranno conferiti nei contenitori specifici o al centro di raccolta - ecocentro attrezzate o alla stazione mobile attrezzata allo scopo.

ART.23 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

I rifiuti urbani ingombranti, ad esaurimento della loro durata, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente, oppure essere consegnati all'Ente Gestore presso i centri di raccolta - ecocentri o previa prenotazione all'apposito servizio di raccolta.

ART.24 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli, rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. Nel caso di servizio con raccolta "domiciliare", i rifiuti Assimilati devono essere conferiti in contenitori aventi capacità stabilita in apposito provvedimento di intesa con l'Ente Gestore. Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori, devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura. Analoghe disposizioni valgono nel caso in cui il servizio sia svolto con cassonetti stradali pluriutenza.

3. I Rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali in quantitativi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica. Non devono pertanto essere conferiti quantitativi di Rifiuti Assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

4. Le "Grandi Utenze", quando produttrici di "Assimilati", possono richiedere "Contenitori dedicati", pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

ART. 25 CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti e/o bidoncini per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

3. I rifiuti quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo.

ART. 26 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.

3. I Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani devono essere conferiti dal produttore e/o detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, oppure essere autosmaltiti, secondo normativa vigente.

4. Lo smaltimento dei Rifiuti Speciali Pericolosi deve essere autorizzato dall'Ente competente.

Titolo IV - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 27 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale . Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata solo con ordinanza sindacale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche le aree e gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.181 del D.Lgs.152/06.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede sia l'eventuale istituzione della raccolta domiciliare – porta a porta e sia lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino nel rispetto degli ART. 17 e ART. 18. L'Ente Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla pulizia ed eventuale disinfezione del suolo attorno ai contenitori ed agli automezzi di raccolta.
5. Gli orari e le frequenze di raccolta sono definiti nel Contratto di Servizio tra Comune ed Ente Gestore,.

ART. 28 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti stradali viene organizzata mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, attraverso l'impiego di idonee attrezzature atte:
 - a) allo svuotamento dei cassonetti;
 - b) al periodico lavaggio dei cassonetti;
 - c) alla raccolta dei rifiuti abbandonati entro un raggio di 5 metri dal cassonetto stesso o prodotti nelle operazioni di svuotamento;
 - d) al trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
2. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.

ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA "DOMICILIARE"

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti differenziati per frazioni merceologiche omogenee posti in contenitori e/o sacchetti, e deve avvenire al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

2. Tale tipologia di raccolta potrà essere istituita anche in via sperimentale e dovrà rispettare quanto specificato nei seguenti commi.

3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

4. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

5. L'Ente Gestore potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà dell'Ente Gestore. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori di condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

6. I sacchi e/o i bidoni dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ente Gestore.

7. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dell'Ente Gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento.

8. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

ART. 30 RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti quali gli sfalci verdi e le potature o i rifiuti urbani ingombranti, per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, oltre al conferimento diretto presso i centri di raccolta – ecocentro, può essere istituita la raccolta su chiamata.

2. Il Servizio sarà disponibile per gli Utenti con frequenza fissata dall'Ente Gestore previa richiesta al numero telefonico che dovrà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 31 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di Rifiuti potranno essere istituiti punti di raccolta specifici presso punti privati e l'Ente Gestore provvederà alla raccolta anche con l'ausilio delle Associazioni di categoria.

2. Sarà a carico dell'Ente Gestore oltre alla raccolta dei rifiuti anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.

3. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
- a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
 - b) a collaborare con l'Ente Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio
 - c) a comunicare all'Ente Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ART. 32 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita, in via eccezionale, una raccolta itinerante nei Quartieri con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato al fine. La raccolta è particolarmente dedicata ai Rifiuti Ingombranti - Beni Durevoli, quali frigoriferi, lavatrice, cucine, scaldabagni, lavastoviglie, mobili, ecc., in grande quantità per cui si richiede un intervento diretto sul posto.
2. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 33 RACCOLTA DEI RIFIUTI MISTI

1. La raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti, viene effettuata mediante appositi contenitori stradali ed eventualmente con il sistema "domiciliare".
2. La frequenza dell'asporto dovrà risultare adeguata anche per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni.

ART. 34 RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. I rifiuti di origine vegetale derivanti principalmente da sfalci e potature di aree verdi, quali giardini e parchi pubblici e privati, nonché quelli derivanti dalle aree cimiteriali, dovranno essere conferiti direttamente, all'interno di sacchi del peso massimo di venti Kg. o legate in fascine della lunghezza massima di un metro e mezzo, ai centri di raccolta – ecocentri.

ART. 35 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione Umida degli RU, se istituita, viene effettuata con il sistema dei contenitori stradali dedicati e/o con il sistema "domiciliare" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana, tre volte nei mesi estivi.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il primo giorno utile.

3. I rifiuti Umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni e caratteristiche.

4. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense, ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con frequenza adeguata.

ART. 36 RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA, CARTONE, VETRO, METALLI, PLASTICA

1. Il servizio di raccolta di questi rifiuti viene svolto mediante gli appositi contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata ed eventualmente, se istituito, con il sistema "domiciliare - porta a porta";

2. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di 5 metri dagli stessi.

3. Le frequenze di svuotamento dei contenitori possono variare a seconda del periodo dell'anno ,ma dovranno avvenire sempre antecedentemente al riempimento totale dei contenitori.

4. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di campane o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.

5. La raccolta del cartone viene effettuata presso i centri di raccolta - ecocentri o, per quantità rilevanti, tramite servizio dedicato da concordare con l'Ente Gestore.

ART. 37 CENTRO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA - ECOCENTRO

La gestione dei centri raccolta – isola ecologica - ecocentro, le modalità di asporto dei Rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa, verranno debitamente comunicate alla cittadinanza da parte dell'Ente Gestore in accordo con il competente Settore del Comune.

ART. 38 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Viene effettuata la raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi domestici, etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), pile, batterie ed accumulatori, oltre ai farmaci inutilizzati, scaduti e/o avariati, attraverso appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e posizionati a cura dell'Ente Gestore, nei centri di raccolta - ecocentri e nelle postazioni mobili.

2. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino quasi colmi in modo tale da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con scadenza minima mensile. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

ART. 39 RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta dei RUI avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) su chiamata dei Rivenditori con i quali l'Ente Gestore ha concordato il ritiro dell'usato restituito dai clienti. La raccolta dei pneumatici usati rientra nella Raccolta dei RUI solo per modiche quantità;
 - b) a domicilio , su chiamata dell'Utente;
 - c) presso il centro di raccolta-isola ecologica-ecocentro.
2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato e delle associazioni di volontariato espressamente autorizzate.

ART. 40 RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI DA CONTENITORI DEDICATI

1. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono Rifiuti Speciali Assimilati sono a tutti gli effetti contenitori per il conferimento dei rifiuti, con l'unica differenza che, anziché trovare posto nelle piazzole in strade, vie e piazze pubbliche, sono collocati in spazi interni e sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività .
2. La frequenza di svuotamento dei contenitori dedicati verrà definita in base alla produzione di rifiuti dell'attività in questione. Sarà tuttavia disponibile un servizio su chiamata in grado di provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori colmi prima del giorno previsto per il passaggio.

ART. 41 RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA COMUNALE

1. I contenitori del Cimitero e della Giardineria Comunale dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuto.
2. Nelle festività e in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori ed il formarsi di mucchi di fiori e verde in genere attorno ad essi.
3. Tali rifiuti, per come già previsto all'art.34 del presente regolamento, dovranno essere conferiti direttamente presso i centri di raccolta – ecocentri.

ART. 42 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Ente Gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi dati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi : Rifiuti misti, Rifiuti omogenei (vario tipo), RUP (vari tipi), RUI (vari tipi), Rifiuti Esterni
2. I quantitativi di cui al comma precedente devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio.

ART. 43 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

ART. 44 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le fasi finali di trattamento, recupero e smaltimento dei Rifiuti, salvo casi che dovessero presentarsi, verrà fatto direttamente dall'Ente Gestore attraverso mezzi e maestranze, presso gli impianti autorizzati.
2. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli autocompattatori in vista dell'eventuale completamento del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso di rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri ad automezzi pesanti in vista del successivo trasporto alla discarica, dovrà ricevere le necessarie autorizzazioni prima di essere attivato.
3. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

Titolo V - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

ART. 45 FINALITA' E METODI

Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, vengono definiti come servizi di igiene urbana.

- a) posizionamento e cura cestini portarifiuti;
- b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;
- c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche private aperte al pubblico e avvio a recupero e/o a smaltimento dei rifiuti raccolti;
- d) asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
- e) diserbo verde incolto e asporto rifiuti;
- f) asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d'acqua ;
- g) cura superficie pozzetti e caditoie stradali;
- h) asporto rifiuti da aree di sosta per i nomadi;
- i) lavaggio di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;
- j) lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- k) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base);
- l) recupero aree pubbliche degradate;

ART. 46 POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, il Comune oltre ad installare nuovi appositi cestini per la raccolta dei rifiuti provvede periodicamente alla manutenzione degli stessi.

2. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 47 SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade, vie, vicoli e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.

2. Il servizio effettuato dall'Ente Gestore, nelle zone di competenza ad esso assegnate e previste nell'appalto, deve coprire tutte le piazze, le vie, i vicoli e le strade comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta.

3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.

4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana del Comune.

5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.

6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando specifiche spazzatrici, di tipo meccanico.

7. Nelle aree nelle quali è previsto lo spazzamento meccanizzato, dovrà essere obbligatoriamente istituito un servizio ausiliario e/o alternativo nei luoghi non accessibili alle spazzatrici.

ART. 48 RACCOLTA FOGLIE

1. Le foglie di qualsiasi provenienza, giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera dell'Ente Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato.

ART. 49 ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO

1. Le aree a verde pubblico cittadine, oltre ad essere regolarmente sottoposte a manutenzione del verde, devono essere oggetto di asporto dei rifiuti abbandonati e dello svuotamento dei cestini raccogli rifiuti, con la sostituzione del relativo contenitore.

ART. 50 DISERBO VERDE INCOLTO

Qualora lungo i margini stradali, le coste, nelle cunette, sui marciapiedi, lungo le aiuole insistenti nelle zone date in appalto per la pulizia e lo spazzamento, si dovesse riscontrare la crescita di erbe infestanti, l'Ente Gestore dovrà provvedere alla loro rimozione per estirpazione o al diserbo mediante l'uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, evitando, con l'adozione autonoma di tutte le necessarie misure, di creare nocumeto o danno a persone, animali, cose.

ART. 51 ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE

Le rive e le sponde dei corsi d'acqua nonché gli arenili, devono essere sottoposti a periodica pulizia, con raccolta e smaltimento dei rifiuti ivi presenti.

ART. 52 CURA SUPERFICIE POZZETTI E CADITOIE

1. Gli addetti alla pulizia e spazzamento del territorio provvedono a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle stesse.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

ART. 53 AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. L'Ente Gestore è tenuto, eventualmente, ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate dal Comune alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente.
2. I contenitori devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, in accordo col responsabile comunale del servizio e sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
3. Il Responsabile del Servizio deve rendere note le norme del presente regolamento e le altre eventuali disposizioni inerenti l'igiene urbana che gli utenti dell'area sono tenuti a rispettare.

ART. 54 LAVAGGI STRADE E PIAZZE

L'Ente Gestore deve provvedere al lavaggio delle strade, con cadenze e modalità definite nell'appalto, in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche.

ART. 55 LAVAGGIO DI PORTICI, VICOLI E SCALINATE

1. L'Ente Gestore deve provvedere al lavaggio di portici, vicoli e scalinate, con cadenze e modalità definite nell'appalto, in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche.
2. I muri utilizzati come orinatoi in modo abusivo, dovranno essere sottoposti a lavaggio e disinfezione, anche operando con specifica attrezzatura mobile, utilizzando prodotti chimici conformi alla normativa.

ART. 56 PULIZIA FONTANE E MONUMENTI

1. Tutte le fontane e le fontanelle presenti nel territorio comunale dovranno essere sottoposte a periodico asporto dei rifiuti abbandonati in prossimità di esse.
2. Dovranno inoltre essere rimossi periodicamente gli imbrattamenti da monumenti pubblici (zoccolo di base) e dalle pareti laterali ad altezza d'uomo delle strade di pubblico transito.

ART. 57 PRONTO INTERVENTO A SEGUITO INCIDENTI STRADALI

1. deve essere istituito un servizio di pronto intervento su chiamata di personale dell'Ente Gestore dotato di attrezzatura e di prodotti oleoassorbenti per la pulizia della carreggiata nelle situazioni di pericolo per la mobilità (perdite di olio, gasolio etc) e nel caso di incidenti (raccolta vetri).
2. Il Comune recupererà le spese sostenute per l'intervento presso i responsabili.

ART. 58 RECUPERO AREE DEGRADATE

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dell'Ente Gestore.
2. Le aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dei proprietari.
3. Nel caso in cui i proprietari non provvedano, il Comune provvederà a far effettuare all'Ente Gestore gli interventi di recupero dell'area, in danno dei soggetti obbligati, e a recuperare le somme anticipate.

ART. 59 AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori, se eventualmente predisposti e gestiti dall'Ente Gestore.
2. Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento a proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi.

ART. 60 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree sterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, ecc., risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovranno essere descritte quali e quantitativamente eventuali situazioni di degrado preesistenti nell'area data in concessione.

ART. 61 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo essi dovranno provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del competente Dirigente alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

ART. 62 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

2. Al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento e la pulizia delle aree occupate.

ART. 63 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché la collocazione degli stessi sotto i tergicristalli dei veicoli e sugli ingressi delle abitazioni.

2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti alla cittadinanza o all'utenza per comunicazioni di pubblico interesse effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche.

ART. 64 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.

3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dall'Ente Gestore, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

ART. 65 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, oltre ad utilizzare il guinzaglio e per quelli di razza pericolosi le musaruoie, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

2. E' assolutamente vietato condurre qualsiasi tipo di animale sulle spiagge pubbliche.

ART. 66 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere a propria cura e spese, alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, poste in prossimità dei suddetti impianti.

2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.

3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 67 RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali da risulta, provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche autorizzate o presso impianto di recupero-valorizzazione inerti, sempre a cura e spese da parte del produttore.

Titolo VI - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 68 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle parrocchie e delle associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le parrocchie e le associazioni di cui al comma 1, stipulino un'apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 69 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

La convenzione dovrà indicare almeno:

- a) Il nominativo del responsabile della Parrocchia o dell'Associazione;
- b) che l'attività non ha scopi di lucro;
- c) che l'attività ha carattere saltuario, avviene di norma una volta all'anno e che la convenzione ha validità solo per le date nelle quali verrà effettuata tale raccolta annuale;
- d) che la data della raccolta dovrà essere comunicata al Comune con almeno 5 gg. di anticipo;
- e) che l'attività ha alto contenuto ambientale perché permette di avviare al riutilizzo rifiuti altrimenti difficilmente recuperabili;
- f) le tipologie dei rifiuti urbani per i quali il Comune concede in concessione l'attività di raccolta e avvio al recupero;
- g) l'obbligo da parte della Parrocchia o Associazione di comunicare entro 1 mese dalla data di effettuazione della raccolta, i quantitativi di rifiuti avviati al recupero.

ART. 70 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:
 - a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c) osservare le vigenti norme di sicurezza, valide per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
2. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo dei materiali.

ART. 71 CONDIZIONI OPERATIVE

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- a) carta e cartone;
- b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;
- c) plastica;
- d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- e) alluminio in forma di lattine per liquidi - metalli;
- f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
- g) indumenti e simili.

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunale.

3. Le Parrocchie o le Associazione hanno l'obbligo di comunicare entro 1 mese dalla data di effettuazione della raccolta, i quantitativi e le tipologie di rifiuti avviati al recupero.

Titolo VII - -CONTROLLI E SANZIONI

ART. 72 VIGILANZA E SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto alla parte quarta del D.Lgs. 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti minimi e massimi di seguito elencati.

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni riportate nel presente Regolamento la Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine, il personale dell'ARPACAL e dell'A.S.P. incaricato di Pubblico servizio.

3. L'accertamento delle riportate violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento, saranno a cura delle Forze dell'Ordine ed in particolare dal Corpo di Polizia Municipale addetti al controllo del servizio.

	Descrizione	Minima	Massima
Art. 6, comma 1	Elusione privativa comunale	25	500
Art. 6, comma 4	Mancata chiusura sportelli e coperchi dei contenitori	25	500
Art. 6, comma 4	Mancata riduzione volumetrica degli imballaggi voluminosi	25	154
Art. 6, comma 4	Conferimento in sacchi non chiusi	25	154
Art. 6, comma 5	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchi sono destinati	25	154
Art. 7, comma 1	Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti per rifiuti misti	25	154
Art. 7, comma 3 Art. 39, comma 2	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta, presso le riciclerie o presso gli impianti di smaltimento e/o recupero	25	500
Art. 7, comma 3	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta	25	154
Art. 7, comma 3	Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	51	500
Art. 7, comma 3	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	25	500
Art. 7, comma 3	Intralcio l'opera degli addetti al servizio di gestione rifiuti	25	500
Art. 7, comma 3	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	51	500
Art. 7, comma 3	Conferire oggetti taglienti o acuminati	51	500
Art. 7, comma 3	Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme del D.lgs 22/97	51	500
Art. 7, comma 3 Art. 26, comma 1	Conferire rifiuti speciali non assimilati	51	309
Art. 7, comma 3 Art. 65, comma 1	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, carta, escrementi di animali ecc.)	25	500

Art. 7, comma 3	Abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari	51	500
Art. 7, comma 3	Incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipo	51	500
Art. 7, comma 3	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. Utenze domestiche.	25	154
Art. 7, comma 3	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. Attività produttive.	51	500
Art. 7, comma 3	Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale	103	500
Art. 7, comma 4	Trattare rifiuti recando danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico – sanitario, esalazioni moleste o altro disagio	25	500
Art. 7, comma 5 Art. 22, comma 1	Conferire, mescolati ad altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto.	51	500
Art. 10, comma 3	Avviare il compostaggio senza aver stipulato convenzione con l'Amministrazione Comunale	25	500
Art. 10, comma 5	Collocazione della struttura di compostaggio a distanza inferiore a 5 metri dal confine di proprietà	25	500
Art. 26, comma 2	Mancata separazione flussi dei rifiuti speciali e urbani	25	500
Art. 59, comma 1	Mancata pulizia aree mercatali	25	500
Art. 60, comma 1 Art. 60, comma 2	Mancata pulizia posteggi pubblici esercizi	25	500
Art. 60, comma 3	Mancata pulizia presso aree per spettacoli viaggianti e luna park	25	500
Art. 61, comma 1	Pulizia e cura aree scoperte private	25	154
Art. 63, comma 1	Lancio di volantini da veicoli	25	500
Art. 64, comma 1	Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	25	500
Art. 66, comma 1 Art. 66, comma 2	Mancata pulizia dei cantieri edili o simili	25	500
	Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	25	500

ART. 73 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

ART. 74 VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 FORMA DI GESTIONE**
- ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE**
- ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**
- ART. 5 DEFINIZIONI**
- ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI**
- ART. 7 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI**
- ART. 8 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**
- ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**
- ART. 10 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE**

TITOLO II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

- ART. 11 CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI**
- ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI**
- ART. 13 TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**
- ART. 14 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO**
- ART. 15 COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

TITOLO III - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

- ART. 16 MODALITÀ DI CONFERIMENTO**
- ART. 17 CONTENITORI STRADALI DEDICATI**
- ART. 18 DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI**
- ART. 19 CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI**
- ART. 20 CENTRO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA - ECOCENTRO**
- ART. 21 CONFERIMENTO DEI "RIFIUTI OMOGENEI"**
- ART. 22 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**
- ART. 23 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI**
- ART. 24 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**
- ART. 25 CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI**
- ART. 26 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

TITOLO IV - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- ART. 27 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA**
- ART. 28 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI**
- ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA "DOMICILIARE"**
- ART. 30 RACCOLTA SU CHIAMATA**
- ART. 31 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI**
- ART. 32 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE**
- ART. 33 RACCOLTA DEI RIFIUTI MISTI**
- ART. 34 RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE**
- ART. 35 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA**
- ART. 36 RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA, CARTONE, VETRO, METALLI, PLASTICA**
- ART. 37 CENTRO DI RACCOLTA - ISOLA ECOLOGICA - ECOCENTRO**
- ART. 38 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**
- ART. 39 RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI**
- ART. 40 RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI DA CONTENITORI DEDICATI**
- ART. 41 RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA COMUNALE**
- ART. 42 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI**
- ART. 43 TRASPORTO**
- ART. 44 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI**

TITOLO V - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

- ART. 45 FINALITA' E METODI**
- ART. 46 POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI**
- ART. 47 SPAZZAMENTO**
- ART. 48 RACCOLTA FOGLIE**
- ART. 49 ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO**
- ART. 50 DISERBO VERDE INCOLTO**
- ART. 51 ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE**
- ART. 52 CURA SUPERFICIE POZZETTI E CADITOIE**
- ART. 53 AREE DI SOSTA PER I NOMADI**
- ART. 54 LAVAGGI STRADE E PIAZZE**
- ART. 55 LAVAGGIO DI PORTICI, VICOLI E SCALINATE**
- ART. 56 PULIZIA FONTANE E MONUMENTI**
- ART. 57 PRONTO INTERVENTO A SEGUITO INCIDENTI STRADALI**
- ART. 58 RECUPERO AREE DEGRADATE**
- ART. 59 AREE MERCATALI**
- ART. 60 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**
- ART. 61 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**
- ART. 62 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**
- ART. 63 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO**
- ART. 64 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**
- ART. 65 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE**
- ART. 66 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI**
- ART. 67 RIFIUTI INERTI**

TITOLO VI - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 68 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE

ART. 69 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

ART. 70 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

ART. 71 CONDIZIONI OPERATIVE

TITOLO VII - -CONTROLLI E SANZIONI

ART. 72 VIGILANZA E SANZIONI

ART. 73 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 74 VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO